

## PART-TIME A TEMPO DETERMINATO

Alla data del 1° gennaio del c.a. per le seguenti categorie e profili di personale dipendente è stata raggiunta o superata la percentuale del 25% di dipendenti cui è stato concesso il rapporto di lavoro a tempo parziale, rispetto alla dotazione organica di personale a tempo pieno:

- Collaboratore Sanitario Tecnico Laboratorio Esperto,
- Collaboratore Sanitario Pedagogista Esperto,
- Collaboratore Assistente Sociale Esperto,
- Collaboratore Sanitario Infermiere,
- Collaboratore Sanitario Ostetrica,
- Tecnico Sanitario Prevenzione – Assistente Sanitaria,
- Collaboratore Sanitario Educatore Professionale,
- Collaboratore Sanitario Fisioterapista,
- Collaboratore Sanitario Audiometrista,
- Collaboratore Sanitario Tecnico Perfusionista,
- Collaboratore professionale Tecnico CED,
- Collaboratore professionale Assistente Sociale,
- Puericultrice Esperta.

Gli art. 22 e 23 CCNL 7.04.1999, prevedono che: "Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal contratto entro il limite del 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie distribuita tra i vari profili e che in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, le aziende possono elevare la quota del 25% fino ad un massimo di un ulteriore 10%".

In relazione a quanto sopra, rilevando che il c. 10 dell'art. 23 CCNL 7.04.1999, consente un accordo riguardo alla concessione del part-time per la quota eccedente il 25%, nei limiti comunque previsti dallo stesso articolo del CCNL, si ~~concorda~~ – in via sperimentale – a partire dal 1.01.2006 una formula di orario a tempo ridotto (nell'ottica di limitare al massimo l'incidenza negativa sul piano della funzionalità dei servizi) secondo le seguenti modalità:

- durata: mesi 9 dalla concessione; in caso di persistenza di documentate situazioni personali o familiari particolarmente gravi, su richiesta del dipendente interessato, l'azienda si riserva la facoltà di una proroga del rapporto di lavoro part-time fino ad un massimo di ulteriori mesi 9, con riferimento alla posizione in graduatoria di seguito indicata; al riguardo i dipendenti interessati potranno formulare la relativa motivata richiesta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di part-time; le richieste potranno essere accolte nei limiti di n° 3 unità per ciascun scaglione di 10 unità;
- n° di posti e decorrenza: posti messi a disposizione n° 30, secondo le cadenze temporali che di seguito si riportano, e che sono collegate a previsti inserimenti di nuovi operatori dei profili interessati:
  - n° 10 unità dal 1.01.2006,
  - n° 10 unità dal 1.05.2006,
  - n° 10 unità dal 1.10.2006;



*ferroli* *FSI* *Roz*  
*AN*

- personale interessato: tutti i dipendenti appartenenti ai profili dove già è stato concesso il part-time in misura pari o superiore al 25% della rispettiva dotazione organica, ~~con riferimento alla data 1.01.2005~~, entro il numero dei posti messi a disposizione per ciascun profilo;
- modalità: ~~dopo aver verificato ogni diversa possibilità compatibile con le esigenze di servizio per evitare il ricorso al part-time~~, si procederà con interpello in via diretta dei dipendenti che già hanno presentato domanda, con invito a produrre documentazione delle particolari situazioni organizzative o gravi situazioni personali o familiari che motivano la richiesta;
- precedenza: viene data la precedenza ai dipendenti interessati secondo la graduatoria che sarà predisposta d'ufficio in base ai punteggi attribuiti con i seguenti criteri:
  - a) gravi patologie del dipendente di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20.09.2001 P. 5;
  - b) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero: per ciascun figlio P. 3 se di età inferiore a 3 anni, P. 2 se di età superiore. In caso di genitore unico il punteggio sarà raddoppiato;
  - c) assistenza a famigliari portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie, anziani non autosufficienti P. 2;
  - d) a parità di punteggio verrà data precedenza all'anzianità di servizio prestata senza soluzione di continuità presso l'Azienda. Ad ulteriore parità viene data precedenza al dipendente più giovane di età.

- orari: l'articolazione dell'orario di lavoro deve avere a riferimento le esigenze di servizio e sarà concordato dal dipendente con i responsabili di servizio tra le diverse tipologie di orario sul tempo parziale ~~attualmente ammesse in Azienda~~, tenendo conto dell'organizzazione del lavoro e delle necessità del dipendente; *Eventuali deroghe saranno consentite su richiesta del capo servizio + autorizzate dalla Direzione competente*
- secondo l'ordine di graduatoria i dipendenti interessati possono esprimere la propria preferenza in ordine alla data di decorrenza del periodo di part-time, nell'ambito delle 3 decorrenze previste;

- il dipendente ammesso al part-time a tempo determinato potrà ripetere la richiesta di ammissione all'istituto solo dopo il decorso del termine di 9 mesi dalla cessazione del 1° periodo di lavoro a part-time.

*Prima di attivare il part-time sono verificate ogni diversità*  
 Entro il mese di settembre 2006, l'Azienda verificherà l'andamento della sperimentazione; l'esito di tale verifica sarà portato all'esame del Comitato Pari Opportunità e delle OO.SS., per le valutazioni conseguenti in ordine al proseguimento del part-time a tempo determinato come sopra regolamentato ovvero alla sua cessazione o modificazione secondo opportunità da valutare in base alle esigenze di servizio.



*possibilità compatibile con le esigenze di servizio per evitare il ricorso al part-time, attuando anche strumenti organizzativi flessibili. In caso di disponibilità di posti a tempo determinato, la precedenza sarà data secondo l'ordine delle graduatorie di cui sopra con riferimento a ciascun profilo.*

Mestre, 18 novembre 2006

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Uff. Pers. *[Signature]*  
 FS *[Signature]*  
 770411 *[Signature]*  
 770412 *[Signature]*

## PART-TIME A TEMPO DETERMINATO

Alla data del 1° gennaio del c.a. per le seguenti categorie e profili di personale dipendente è stata raggiunta o superata la percentuale del 25% di dipendenti cui è stato concesso il rapporto di lavoro a tempo parziale, rispetto alla dotazione organica di personale a tempo pieno:

- Collaboratore Sanitario Tecnico Laboratorio Esperto,
- Collaboratore Sanitario Pedagogista Esperto,
- Collaboratore Assistente Sociale Esperto,
- Collaboratore Sanitario Infermiere,
- Collaboratore Sanitario Ostetrica,
- Tecnico Sanitario Prevenzione – Assistente Sanitaria,
- Collaboratore Sanitario Educatore Professionale,
- Collaboratore Sanitario Fisioterapista,
- Collaboratore Sanitario Audiometrista,
- Collaboratore Sanitario Tecnico Perfusionista,
- Collaboratore professionale Tecnico CED,
- Collaboratore professionale Assistente Sociale,
- Puericultrice Esperta.

Gli art. 22 e 23 CCNL 7.04.1999, prevedono che: "Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione previsto dal contratto entro il limite del 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie distribuita tra i vari profili e che in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, le aziende possono elevare la quota del 25% fino ad un massimo di un ulteriore 10%".

In relazione a quanto sopra, rilevando che il c. 10 dell'art. 23 CCNL 7.04.1999, consente un accordo riguardo alla concessione del part-time per la quota eccedente il 25%, nei limiti comunque previsti dallo stesso articolo del CCNL, si concorda – in via sperimentale – a partire dal 1.01.2006 una formula di orario a tempo ridotto (nell'ottica di limitare al massimo l'incidenza negativa sul piano della funzionalità dei servizi) secondo le seguenti modalità:

- durata: mesi 9 dalla concessione; in caso di persistenza di documentate situazioni personali o familiari particolarmente gravi, su richiesta del dipendente interessato, l'azienda si riserva la facoltà di una proroga del rapporto di lavoro part-time fino ad un massimo di ulteriori mesi 9, con riferimento alla posizione in graduatoria di seguito indicata; al riguardo i dipendenti interessati potranno formulare la relativa motivata richiesta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di part-time; le richieste potranno essere accolte nei limiti di n° 3 unità per ciascun scaglione di 10 unità;
- n° di posti e decorrenza: posti messi a disposizione n° 30, secondo le cadenze temporali che di seguito si riportano, e che sono collegate a previsti inserimenti di nuovi operatori dei profili interessati:
  - n° 10 unità dal 1.01.2006,
  - n° 10 unità dal 1.05.2006,
  - n° 10 unità dal 1.10.2006;
- personale interessato: tutti i dipendenti appartenenti ai profili dove già è stato concesso il part-time in misura pari o superiore al 25% della rispettiva dotazione organica entro il numero dei posti messi a disposizione per ciascun profilo;



- modalità: si procederà con interpello in via diretta dei dipendenti che già hanno presentato domanda, con invito a produrre documentazione delle particolari situazioni organizzative o gravi situazioni personali o familiari che motivano la richiesta;
- precedenza: viene data la precedenza ai dipendenti interessati secondo la graduatoria che sarà predisposta d'ufficio in base ai punteggi attribuiti con i seguenti criteri:
  - a) gravi patologie del dipendente di cui all'art. 11 del CCNL integrativo 20.09.2001 P. 5;
  - b) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero: per ciascun figlio P. 3 se di età inferiore a 3 anni, P. 2 se di età superiore. In caso di genitore unico il punteggio sarà raddoppiato;
  - c) assistenza a famigliari portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie, anziani non autosufficienti P. 2;
  - d) a parità di punteggio verrà data precedenza all'anzianità di servizio prestata senza soluzione di continuità presso l'Azienda. Ad ulteriore parità viene data precedenza al dipendente più giovane di età.
- orari: l'articolazione dell'orario di lavoro deve avere a riferimento le esigenze di servizio e sarà concordato dal dipendente con i responsabili di servizio tra le diverse tipologie di orario sul tempo parziale di cui alla allegata tabella, tenendo conto dell'organizzazione del lavoro e delle necessità del dipendente. Eventuali deroghe saranno consentite su proposta del capo servizio, validate dalla Direzione competente;
- secondo l'ordine di graduatoria i dipendenti interessati possono esprimere la propria preferenza in ordine alla data di decorrenza del periodo di part-time, nell'ambito delle 3 decorrenze previste;
- il dipendente ammesso al part-time a tempo determinato potrà ripetere la richiesta di ammissione all'istituto solo dopo il decorso del termine di 9 mesi dalla cessazione del 1° periodo di lavoro a part-time.

Prima di attivare il part-time sarà verificata ogni diversa possibilità compatibile con le esigenze di servizio per evitare il ricorso al part-time, attuando anche strumenti organizzativi flessibili.

In caso di disponibilità di posti a tempo indeterminato, la precedenza sarà data secondo l'ordine delle graduatorie di cui sopra con riferimento a ciascun profilo.

Entro il mese di settembre 2006, l'Azienda verificherà l'andamento della sperimentazione; l'esito di tale verifica sarà portato all'esame del Comitato Pari Opportunità e delle OO.SS., per le valutazioni conseguenti in ordine al proseguimento del part-time a tempo determinato come sopra regolamentato ovvero alla sua cessazione o modificazione secondo opportunità da valutare in base alle esigenze di servizio.

Mestre, 18 novembre 2006

Per l'Azienda:





Per le OO.SS.: CGIL FPCGIZ

CISL

UIL

FSI

RSU



3

Mestre 18 novembre 2005

fers  
DS  
DS

U.L.S.S. 12 PROTOCOLLO GEN.LE	
OS/SITA	22 NOV 2005
Cat.	RIE
Ass.ge	fab

fab

l

Al Direttore generale A.S.P. 12

OGGETTO: delegazione trattativa del 18/11/2005

Con riferimento all'accordo sindacale sul  
 "PART TIME a tempo determinato" la  
 RSA - Rdt cas vuole specificare di non  
 apporre le proprie firme poiché tale accordo  
 non solo satura le normative contrattuali,  
 bensì anche, peggiorandola, ~~costringendola~~ la  
 legge nazionale n. 151/01 sui "Congedi Parentali".



RSA - Rdt Paolo Farbaei



INVIARE COPIA AL DIRETTORE  
 GENERALE  
 ESEGUITO

23 NOV 2005

DATA ARRIVO